

Legge federale sull'agricoltura

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999¹,
decreta:

I

La legge sull'agricoltura² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis}, 31^{octies}, 32 e 64^{bis} della Costituzione federale³;
...

Art. 9 cpv. 2

² Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per finanziare la loro amministrazione. Qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, il Consiglio federale può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all'articolo 8.

Art. 55 cpv. 3

³ I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.

¹ FF 1999 5092

² RS 910.1

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Art. 187 cpv. 12

¹² La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz